

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 22 del 26 aprile 2018

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

CAPRICCIOLI – CIANI – BONAFONI – OGNIBENE – DE PAOLIS

***“ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 1985, N. 82
<<NORME IN FAVORE DEI ROM>>”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII, IV, I, IX, e XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: CAL


PROPOSTA DI LEGGE

concernente:

Abrogazione della legge regionale 24 maggio 1985, n.82 "Norme in favore dei Rom"

di iniziativa dei consiglieri:


Alessandro Capriccioli



PAOLO CIANI



(MARTA BONAFONI)

 (DANIELE OGURBENE) (DE PAOLIS)

RELAZIONE

Da quasi un ventennio una vastissima letteratura scientifica ha ampiamente dimostrato come nelle diverse leggi regionali "in difesa" della cultura nomade/rom/zingara sia prevalsa la stretta connessione tra la necessità di tutelare un supposto tratto culturale nomadico delle comunità rom e la realizzazione di "campi nomadi", al punto che questi due elementi si sono andati progressivamente rafforzando l'uno grazie all'altro. Ad oggi, la concezione che associava alle comunità rom l'esclusiva connotazione del nomadismo appare definitivamente tramontata.

Quando nella Regione Lazio sono stati progettati e costruiti i primi "campi nomadi" si presupponeva l'esistenza di "comunità nomadi" da destinare ad "aree di sosta transitorie". In realtà, secondo la Strategia Nazionale d'Inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti, solo il 3% dei rom presenti in Italia dimostra una qualche attitudine all'itineranza, per questo è previsto esplicitamente il superamento dei mega-insediamenti monoetnici.

Questo errore di lettura ha reso le "aree di sosta e transito" veri e propri campi di segregazione destinati a popolazioni perlopiù stanziali, trasformandosi così da misure "in favore" dei rom a misure di fatto "contro" di loro. In tale ottica la "politica dei campi", perseguita da decenni in tutta Italia e declinata anche nella Regione Lazio, mostra attualmente, e in modo impietoso, tutti i suoi limiti, specie se posta in relazione con una serie di riferimenti normativi, pronunce di organismi internazionali, prese di posizione istituzionali e decisioni giurisprudenziali.

Tra questi innumerevoli riferimenti, basti citare la Comunicazione della Commissione europea n. 173 del 4 aprile 2011, "Un quadro dell'Unione europea per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020", che sollecita gli Stati membri all'elaborazione di strategie nazionali di inclusione dei rom.

I cosiddetti "10 principi fondamentali" della Strategia Nazionale d'Inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti 2012-2020, in attuazione della suddetta Comunicazione, prevedono: politiche costruttive, pragmatiche e non discriminatorie; approccio mirato, esplicito, ma non esclusivo; approccio interculturale; integrazione generale; consapevolezza della dimensione di genere; divulgazione di politiche basate su dati comprovati; uso di strumenti comunitari; coinvolgimento degli Enti regionali e locali; coinvolgimento della società civile; partecipazione attiva dei Rom, Sinti e Caminanti (RSC).

L'articolo 14 della legge regionale n.11/2016, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", recita: «3. Il sistema integrato, con le modalità

definite con successivi provvedimenti di natura legislativa, promuove l'integrazione sociale delle comunità Rom, Sinti e Camminanti e delle altre minoranze, il superamento dei campi, così come indicato dalla "Strategia nazionale d'inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti (Attuazione Comunicazione Commissione europea n. 173/2011)". 4. La Regione attua misure volte al contrasto del disagio sociale derivante da fenomeni di diffusione insediativa irregolare e da altri usi impropri del territorio regionale nonché alla riqualificazione paesaggistica, al risanamento e al recupero delle aree degradate a seguito di insediamenti abusivi».

L'Italia non ha adottato una legge a livello nazionale che mettesse in opera una "strategia" sulla cosiddetta "questione rom", preferendo piuttosto limitarsi a gestire volta per volta le sole questioni di ordine pubblico che si prospettavano periodicamente. Così, a partire dagli anni '80, alcuni legislatori regionali hanno per loro parte tentato di dar ordine e risposta alle criticità riscontrate per la presenza delle comunità rom e sinte sul loro territorio, emanando testi legislativi organici su dette minoranze.

La Regione Lazio, che conta ben 19 insediamenti formali ed informali con circa 4700 abitanti¹, non ha ancora adottato alcun provvedimento per risolvere la questione e allinearsi ai nuovi standard, lasciando in vigore una legge risalente agli anni '80 e perciò datata, priva di riscontri con la realtà e in alcuni tratti del tutto inadeguata, almeno nell'applicazione pratica.

CONCLUSIONI

L'abrogazione della legge 82 del 1985 è quindi una necessità, dato il numero elevatissimo di campi etnici nel territorio della Regione Lazio che la legge stessa incentiva (articolo 2 comma 2) e data la palese inattualità del termine nomadismo, su cui si fonda l'essenza stessa del provvedimento in questione.

Da "Norme in favore dei rom" queste direttive si sono trasformate in una vera e propria trappola, che impedisce l'effettiva integrazione di queste comunità e rappresenta un ostacolo insormontabile alla piena realizzazione di quanto raccomandato dalla Comunità Europea e dalle stesse Nazioni Unite.

Questo atto normativo è solo un primo passo, che deve incentivare la stesura di una nuova legge regionale che persegua e promuova il superamento dei campi rom nel Lazio attraverso i percorsi di inclusione.

¹ Rapporto annuale 2017 dell'Associazione 21 luglio.

Articolo 1

(Abrogazione della legge regionale 24 maggio 1985, n.82 "Norme in favore dei Rom")

1. La l.r 82/1985 è abrogata.



Art.2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

